

Allegato **A**) alla deliberazione n° **88**
composto da n° **56** pagine

del **18 GIUGNO 2012**

Acquisto Farmaci - ASL VCO

Da: "Federico Bonisoli" <federico.bonisoli@aslvc.it>
A: "Luisa Farmaci" <acquisto.farmaci@aslvc.it>
Data invio: lunedì 4 giugno 2012 14.10
Allega: Prot. 7917 del 4.06.12.pdf
Oggetto: Fw: Attivazione Convenzione per la fornitura di soluzioni infusionali e fialaggio galenico

----- Original Message -----

From: "Convenzioni" <convenzioni@scr.piemonte.it>
To: "ASL AL" <direzione@aslal.it>; "ASL AL 2" <gmusso@aslal.it>; "ASL AT" <segrdirgen@asl.at.it>; "ASL BI" <segreteria.direzione@aslbi.piemonte.it>; "ASL CN1" <info@asl15.it>; "ASL CN1 (2)" <segreteria.direzione@aslcn1.it>; "ASL CN2" <aslcn2@legalmail.it>; "ASL NO" <direzione@asl.novara.it>; "ASL TO1" <direzione.generale@aslto1.it>; "ASL TO1 (1)" <logistica@aslto1.it>; "ASL TO2" <direzione.generale@aslto2.it>; "ASL TO3" <direzione@asl5.piemonte.it>; "ASL TO3 (1)" <provveditorato@asl5.piemonte.it>; "ASL TO4" <direzione.generale@pec.aslto4.piemonte.it>; "ASL TO4 (1)" <provveditorato@aslto4.piemonte.it>; "ASL TO4 (2)" <mperucca@aslto4.piemonte.it>; "ASL TO5" <protocollo@cert.aslto5.piemonte.it>; "ASL VC" <direzione.generale@aslvc.piemonte.it>; "ASL VCO" <direzione.generale@aslvc.it>; "CTO" <direzione.generale@cto.to.it>; "OIRM S.ANNA" <dirgen@oirmsantanna.piemonte.it>; "ORDINE MAURIZIANO" <direzione.generale@mauriziano.it>; "OSPEDALE MAGGIORE AL" <direzione.generale@maggioreosp.novara.it>; "S. GIOVANNI BATTISTA" <dg@molinette.piemonte.it>; "S. GIOVANNI BATTISTA (2)" <grauseo@molinette.piemonte.it>; "S.CROCE E CARLE" <direzione.generale@ospedale.cuneo.it>; "SAN LUIGI ORBASSANO" <direzione.generale@sanluigi.piemonte.it>; "SS. ANTONIO E BIAGIO AL" <info@ospedale.al.it>
Cc: <mario_pasino@yahoo.it>; <stefanogariano@hotmail.com>; <CaMarino@asl.at.it>; <giorgiorabino@alice.it>; <gianpaolozanetta@gmail.com>; <torrenco@aslto2nord.it>
Sent: Monday, June 04, 2012 12:23 PM
Subject: Attivazione Convenzione per la fornitura di soluzioni infusionali e fialaggio galenico

- > Alla c. a. dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e
- > Ospedaliere della Regione Piemonte e, per conoscenza, degli Amministratori
- > delle Federazioni sovrazonali.
- >
- > Si invia in allegato la nota prot. 7917 del 4/06/2012.
- >
- > Cordiali saluti
- >
- > S.C.R. - Piemonte S.p.A.
- > Direzione Acquisti forniture e servizi
- > C.so Marconi, 10 - 10125 Torino
- > Tel. 011-6548329 - Fax 011-6686851
- > www.scr.piemonte.it

05/06/2012

1

A -	A +	reset
-----	-----	-------

- o Notizie
- o Mappa sito

01/06/2012 - Fornitura di soluzioni infusionali e fialaggio galenico (gara 1-2012)

Fornitura di soluzioni infusionali e fialaggio galenico nonché la prestazione dei servizi connessi in favore delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) L.R. 19/2007 (gara 1-2012).

In data 29/05/2012, a seguito dell'espletamento di procedura di gara, è stata disposta l'esecuzione in urgenza a far data dal 01/06/2012 per la fornitura di soluzioni infusionali e fialaggio galenico nonché per la prestazione dei servizi connessi in favore delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale.

Si riportano, a seguire, i prezzi d'aggiudicazione per ogni singolo lotto e le indicazioni necessarie per l'attivazione della fornitura.

I riferimenti identificativi dei fornitori aggiudicatari saranno disponibili quanto prima.

Oggetto della Convenzione e listino prezzi

La Convenzione ha per oggetto la fornitura di soluzioni infusionali e fialaggio galenico nonché la prestazione dei servizi connessi, ed è articolata in lotti.

I lotti aggiudicati, completi di prezzo unitario per ogni prodotto, sono indicati nella seguente tabella.

Tabella prodotti aggiudicati con prezzi

Attivazione della fornitura

L'adesione alla Convenzione avverrà attraverso l'invio di apposito ordinativo di fornitura.

L'ordinativo di fornitura deve obbligatoriamente contenere almeno le seguenti informazioni:

- o riferimento alla Convenzione (parti contraenti, data di attivazione)
- o CIG derivato
- o nominativo del DEC
- o riferimenti dell'Amministrazione per la fatturazione
- o quantità e tipologia di prodotti richiesti con indicazione del lotto di appartenenza



- o luogo/luoghi di consegna dei prodotti richiesti

Fac-simile Ordinatoivo di Fornitura
Fac-simile allegato Elenco Prodotti

L'ordinativo deve essere sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Azienda e dovrà essere inviato al Fornitore a mezzo fax.

Riferimenti dei fornitori

Si allega l'elenco dei fornitori riportante i riferimenti (nome e cognome, fax e indirizzo mail) per l'emissione degli ordinativi di fornitura: Riferimenti fornitori

Tempi di consegna

La merce dovrà essere consegnata, in porto franco e nelle quantità e qualità descritte nell'ordinativo di fornitura inviato di volta in volta, entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'ordinativo di fornitura.

Fatturazione e pagamenti

Il corrispettivo dovuto sarà pagato tramite bonifico (bancario o postale) dietro presentazione di regolari fatture aventi cadenza mensile posticipata entro 60 (trenta) giorni data fattura fine mese salvo diversa pattuizione col fornitore.

Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha durata fino al 31 maggio 2015.

Documentazione

Schema di Convenzione
Capitolato tecnico

S.C.R. - Piemonte S.p.A. | Corso Marconi n.10 - 10125 Torino | Telefono: 011 6548311 | email: info@scr.piemonte.it | Codice fiscale e partita IVA: 09740180014

Copyright © 2012 SCR. Tutti i diritti riservati.
Joomla! è un software libero rilasciato sotto licenza GNU/GPL.

A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The number '3' is written at the bottom right of the stamp.

Torino, li - 4 GIU. 2012

Prot. 7917

Inviata via mail

*Spett.li Direttori Generali
delle Aziende Sanitarie Regionali*

e p.c. *Spett.li Amministratori delle
Federazioni*

OGGETTO: Aggiudicazione gara per la fornitura di soluzioni infusionali e fialaggio galenico

Si comunica che, a seguito dell'espletamento di una procedura di gara ad evidenza pubblica, S.C.R. - Piemonte ha individuato i fornitori aggiudicatari per la fornitura di soluzioni infusionali e fialaggio galenico a favore delle Aziende del Servizio Sanitario regionale di cui all'art. 3 lett. a L.R. 19/2007.

All'indirizzo <http://www.scr.piemonte.it/cms/acquisti/convenzioni/convenzioni-attive/499-01062012-fornitura-di-soluzioni-infusionali-e-fialaggio-galenico-gara-1-2012.html> è possibile prendere visione della documentazione e delle informazioni necessarie ai fini dell'adesione alle Convenzioni - per le quali è stata disposta l'esecuzione in urgenza -, nonché dei prezzi offerti e dei riferimenti dei Fornitori aggiudicatari.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente Acquisti, forniture e servizi

Ing. Adriano Leli


Adriano Leli

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

Società di Committenza Regione Piemonte
società per azioni con socio unico
sede corso Marconi 10 - 10125 Torino
tel +39 011 6548311 - fax +39 011 6694665
cap.soc. € 1.120.000,00 Lv. - rea della CCIAA di Torino n. 1077627
c.f. e p. iva 09740180014 - www.scr.piemonte.it

ACQUISTI

tel +39 011 6548321
fax +39 011 6599161
appalti@scr.piemonte.it




Legenda Lattice

- *1*: Sono privi di lattice sia nella loro composizione che nel confezionamento primario e secondario
- *2*: Sono privi di lattice sia nella loro composizione che nel confezionamento primario e secondario
- *3*: Sono privi di lattice nella loro composizione
- *4*": Non è possibile certificare con certezza l'assenza/presenza di lattice
- *5*": Contengono lattice

Lotto	Sub Lotto	Cig	Descrizione	Forma Farmaceutica	Dosaggio	Descrizione prodotto	Presenza di Lattice	Prezzo Aggiudicato	Fornitore	CODICE CND / A.L.C. / NR. REP.	Q.ta Confezioni	Prezzo a confezione
1		3652545F78	acqua ppi (iniettabile)	fiiale plastica	10 ml	ACQUA P.P.I. FIALA 10 ML IN MINIPLASCO - Fiala plastica - 10 ml	1	0,09200	B.BRAUN MILANO SPA	030898151	20	1,040
3		365303215F	acqua ppi (iniettabile)	flacone plastica	100 ml	ACQUA P.P.I. FIALA 100 ML IN MINIPLASCO - Fiala plastica - 100 ml	1	0,23900	B.BRAUN MILANO SPA	030898175	20	4,780
5		36530597A5	acqua ppi (iniettabile)	flacone plastica	250 ml	ACQUA X PREP-INJET, 100ML IN ECOFLAC - Flacone plastica - 100 ml	1	0,31800	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCCO	031917659	20	6,360
7		36557303D4	acqua ppi (iniettabile)	flacone plastica	500 ml	ACQUA PPI ML 500 XBP	1	0,32500	CON UNICO SOCCO	031917685	20	6,580
9		3655780D14	acqua ppi (iniettabile)	sacca	1000 ml	Acqua per preparazione iniettabile in sacca 1000 ml +Mannitolo 0,54% in sacca da 5000 ml	1	0,62000	BAXTER S.p.A.	30906465	1	0,620
11		3655829586	acqua ppi (iniettabile)	sacca	3000 ml	Acqua bidistillata in sacca 5000 ml	1	1,61000	BAXTER S.p.A.	MARCHIO CE	1	1,610
12		36561828D3	acqua ppi (iniettabile)	sacca	5000 ml	Acqua bidistillata in sacca 5000 ml	1	2,45000	BAXTER S.p.A.	MARCHIO CE	1	2,450
13		36562175B6	acqua sterile per irrigazione	flacone plastica con tappo a vite	250 ml	ACQUA 250 ML PP IRRIVERSIENI AQUA B - BRAUN ET 1000ML CE -	1	0,51000	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCCO	L70013 CE 0123 - classe Ila	1	0,510
14		3656880D69	acqua sterile per irrigazione	flacone plastica con tappo a vite	1000 ml	Flacone plastica con tappo a vite - 1000 ml	1	0,65000	B.BRAUN MILANO SPA	DM 414575 CE 0123 - classe Ila	1	0,650
15		36568853B4	acqua sterile per irrigazione	flacone plastica con tappo a vite	500 ml	ECOTAINER ACQUA 500 ML - Flacone plastica con tappo a vite - 500 ml	1	0,43000	B.BRAUN MILANO SPA	- CND V9099 - REP. DM 414574	1	0,430
16		3656865C73	acqua sterile per irrigazione	sacca	5000 ml	Acqua bidistillata in sacca 5000 ml	1	2,45000	BAXTER S.p.A.	MARCHIO CE	1	2,450
17		3656903BCF	adrenalina	fiiale	0,5 mg/ml 1 ml	Adrenalina 0,5 mg / 1 ml fiiale	1	0,11720	S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO	030650016	5	0,586
18		3656926FC9	adrenalina	fiiale	1 mg/ml 1 ml	Adrenalina 1 mg/ml Fiiale 1 ml	1	0,12900	INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE SRL	29825041	1	0,129
19		3656966FCB	atropina solfato	fiiale	0,5 mg/ml 1 ml	Atropina Solfato 0,5mg/ml Fiiale 1 ml	1	0,08800	INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE SRL	29829052	1	0,088
20		3656986D51	atropina solfato	fiiale	1 mg/ml 1 ml	Atropina 1 mg / 1 ml fiiale	1	0,08700	S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO	030653036	5	0,435
23		365707381A	calcio cloruro	fiiale vetro	1 g 10 ml	Calcio Cloruro 10% Fiiale 10 ml	1	0,12900	INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE SRL	29830078	1	0,125
26		3657156C97	calcio gluconato	fiiale	10% 10 ml	Calcio Gluconato 10% Fiiale 10 ml	1	0,11890	INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE SRL	29832058 * medicinale	1	0,119
27		365758811A	calcio gluconato	flacone vetro	6% 250 ml	DIFENILDANTOINA 250MG 5ML	1	1,76500	MONICO SPA	* medicinale prodotto su richiesta del medico	5	8,825
29		3657680D02	chinina cloridrato	fiiale	500 mg/2 ml	DIFENILDANTOINA 250MG 5ML	1	0,95000	MONICO SPA	prodotto su richiesta del medico	5	4,750
30		3657703001	efedrina cloridrato	fiiale i.m./e.v.	25 mg / 1 ml	EFEDRINA CLORIDRATO 25MG 1ML		0,24980	MONICO SPA	030791014	5	1,249
31		3657730647	efedrina cloridrato	fiiale	10 mg/1 ml	Efedrina Cloridrato 10mg/ml Fiiale 1 ml	1	0,24600	INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE SRL	29835067	1	0,246



87	366065868A	mannitolo + sorbitolo	sacca	0,54% + 2,7% 5000 ml	Soluzione Urologica Sorbitolo 2,7% + Mannitolo 0,54% in sacca da 5000 ml	1	2,87000	BAXTER S.p.A.	MARCHIO CE	1	2,870
89	366068382A	noradrenalina	fiola vetro	2 mg/ml	NORADRENALINA TARTRATO 2MG 1ML		0,32700	MONICO SPA	030799011 medicinale prodotto su richiesta del medico	5	1,635
90	36606965 E6	noradrenalina 2 mg/ml	fiola	9 ml	DIFENILDANTONINA 250MG 5ML 2ML	1	3,30000	MONICO SPA	030801017	5	16,500
91	3660744D80	papaverina cloridrato	fiola vetro	30 mg 2 ml	PAPAVERINA CLORIDRATO 30MG 2ML	1	0,14300	MONICO SPA	030801029	5	0,715
92	36607599 E2	papaverina cloridrato	fiola vetro	50 mg 3 ml	PAPAVERINA CLORIDRATO 50MG 3ML	3	0,15800	MONICO SPA	036918023	5	0,790
99	36608694AA	potassio aspartato	fiola vetro	3 mEq/ml 10 ml	POTASSIO ASPARTATO PHARMADEX	3	0,29000	Pharmatex Italia S.r.l.	036918011	10	2,900
101	3660979F6D	potassio aspartato	fiola vetro	1 mEq/ml 10 ml	POTASSIO ASPARTATO PHARMADEX	3	0,27000	Pharmatex Italia S.r.l.	036918011	10	2,700
102	3660959ECC	potassio cloruro	fiola plastica	2 mEq/ml 10 ml	POTASSIO CO. 2MEQ/ML 10 ML	1	0,06600	CON UNICO SOCIO S.A.L.F. SPA LABORATORIO	031909132	20	1,320
103	36609485DB	potassio cloruro	fiola vetro	2 mEq/ml 10 ml	Potassio cloruro 2 mEq/ml 10 ml fiola vetro	1	0,09800	FARMACOLOGICO	030697054	5	0,490
104	3660861E0D	potassio cloruro	flacone vetro	3 mEq/ml 250 ml	Potassio cloruro 3 mEq/ml - flacone 250 ml	1	2,25000	BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA	031131093	1	2,250
111	3660742BDA	sodio acetato+potassio cloruro+magnesio cloruro+glucosio monidrato+potassio fosfato dibasico (eletrolitica equilibrata pediatrica)	flacone vetro	250 ml	Elettrolitica equilibrata pediatrica - flacone 250 ml	1	0,49300	BIOINDUSTRIA L.I.M. SpA	031036167 medicinale prodotto su richiesta del medico	25	12,325
114	366034543F	sodio benzoato	fiola	10% 10 ml	DIFENILDANTONINA 250MG 5ML	1	1,47000	MONICO SPA	030724177	5	7,350
115	3660333A5E	sodio bicarbonato	fiola vetro	1 mEq/ml 10 ml	Sodio bicarbonato 1mEq/ml 10 ml fiola vetro	1	0,09800	FARMACOLOGICO	030724177	5	0,490
130	36601134CB	sodio citrato	fiola vetro	38 mg/ml 2 ml	Sodio citrato 3,8% 2 ml fiola vetro	1	0,10750	FARMACOLOGICO	030687038	1	0,108
132	36600787E8	sodio citrato + acido citrico monidrato + glucosio monidrato (soluzione anticoagulante A)	sacca	500 ml	ACD FORMULA A SACCA 500 ML SODIO CLORURO 0,9% 10 ML IN MINI-PLASCO - Fiola plastica - 0,9%	1	2,25000	CON UNICO SOCIO	030760060	15	33,750
136	36586426E2	sodio cloruro	fiola plastica	0,9% 10 ml	SODIO CLORURO 0,9% 10 ML IN MINI-PLASCO - Fiola plastica - 0,9%	1	0,04900	B. BRAUN MILANO SPA	030902480	20	0,980
137	365861616F	sodio cloruro	fiola vetro	0,9% 10 ml	Sodio cloruro 0,9% 10 ml fiola vetro	1	0,10000	FARMACOLOGICO	030684423	1	0,100
138	3658692D9D	sodio cloruro	flacone plastica	0,9% 100 ml	SODIO CLORURO 0,9% 100ML IN ECOFLAC PLUS - Flacone plastica - 0,9% 100 ml	1	0,26900	B. BRAUN MILANO SPA	030902365	20	5,380
140	36585467A9	sodio cloruro	sacca	0,9% 100 ml	Soluzione Fisiologica Sodio Cloruro 0,9% in sacca da 100 ml	1	0,39000	BAXTER S.p.A.	35715022	1	0,390
142	36585066A7	sodio cloruro	flacone plastica	0,9% 1000 ml	SODIO CLORURO 0,9% 1000 ML KBP	1	0,58000	CON UNICO SOCIO	031938463	10	5,800
143	3658480134	sodio cloruro	sacca congelabile per trapianti e ipotermia tipo peel to open	0,9% 1000 ml	Soluzione Fisiologica Sodio Cloruro 0,9% in sacca da 1000 ml	1	0,66000	BAXTER S.p.A.	35715059	1	0,660
145	3658419ED9	sodio cloruro	flacone plastica con tappo a vite	0,9% 2000 ml	Ghiaccio sterile in sacca da 1000 ml Soluzione Fisiologica in sacca da 2000 ml	1	13,79000	BAXTER S.p.A.	MARCHIO CE	1	13,790
147	3658352791	sodio cloruro	sacca	0,9% 2000 ml	SODIO CLORURO 0,9% 250 ML PP	1	1,08000	BAXTER S.p.A.	30942686	1	1,080
148	3658319C5A	sodio cloruro	flacone plastica con tappo a vite	0,9% 250 ml	SODIO CLORURO 0,9% 250 ML PP IRII VERSYLENE	1	0,50500	CON UNICO SOCIO	LT148	1	0,505



149	3658295887	sodio cloruro	flacone plastica	0,9% 250 ml	SODIO CLORURO 0,9% 250ML IN ECOFLAC PLUS - Flacone plastica - 0,9% 250 ml	1	0,297000	B.BRAUN MILANO SPA	030902377	20	5,940
150	365775708D	sodio cloruro	sacca	0,9% 250 ml	Soluzione Fisiologica Socio Cloruro 0,9% in sacca da 250 ml	1	0,430000	BAXTER S.p.A.	35715034	1	0,430
152	3657679C2F	sodio cloruro	sacca	0,9% 3000 ml	Soluzione Socio Cloruro 0,9% in sacca da 3000 ml	1	1,460000	BAXTER S.p.A.	MARCHIO CE	1	1,460
154	36576189D9	sodio cloruro	flacone plastica	0,9% 50 ml	SODIO CLORURO 0,9% 50ML IN ECOFLAC PLUS - Flacone plastica - 0,9% 50 ml	1	0,305000	B.BRAUN MILANO SPA	030902353	20	6,100
155	36575799AA	sodio cloruro	sacca	0,9% 50 ml	Soluzione Fisiologica Socio Cloruro 0,9% in sacca da 50 ml	1	0,350000	BAXTER S.p.A.	35715010	1	0,350
156	3657506D6B	sodio cloruro	flacone plastica con tappo a vite	0,9% 500 ml	SODIO CLORURO 0,9% 500 ML PP IIRI VERSYLENE	1	0,499000	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO	LT156	1	0,499
157	3657460777	sodio cloruro	flacone plastica	0,9% 500 ml	SODIO CLORURO 0,9% 500 ML KBP	1	0,329000	CON UNICO SOCIO	031938451	20	6,580
158	365739737B	sodio cloruro	sacca	0,9% 500 ml	Soluzione Fisiologica Socio Cloruro 0,9% in sacca da 500 ml	1	0,520000	BAXTER S.p.A.	35715046	1	0,520
160	3657309ADA	sodio cloruro	flacone plastica con tappo a vite	0,9% 1000 ml	SODIO CLORURO 0,9% 1000 ML PP IIRI VERSYLENE	1	0,760000	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO	LT160	1	0,760
162	3657254D76	sodio cloruro	fliala plastica	2 mEq/ml 10 ml	SODIO CLORURO 2MEQ/ML 10 ML MINI-PLASCO - Fliala plastica - 2mEq/ml 10 ml	1	0,065000	B.BRAUN MILANO SPA	030902504	20	1,300
164	36571843B5	sodio cloruro	fliala	0,9% 5 ml	MINI-PLASCO - Fliala plastica - 0,9% 5 ml	1	0,060000	B.BRAUN MILANO SPA	030902478	20	1,200
172	365614062B	sodio cloruro + potassio acetato + potassio fosfato bibasico + magnesio solfato + calcio gluconato + glucosio monidrato /sodio acetato + sodio cloruro + potassio cloruro + magnesio cloruro + calcio donuro (elettrolita reidratante con glucosio)	sacca	2000 ml	Soluzione N2 2000 ml sacca PVC	1	1,870000	S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO	031354057	1	1,870
173	365612167D	sodio cloruro + potassio cloruro + calcio cloruro + sodio acetato (ringer acetato)	sacca	1000 ml	Sacca Ringer Acetato da 1000 ml	1	0,650000	BAXTER S.p.A.	30938082	1	0,650
174	3656099456	sodio cloruro + potassio cloruro + calcio cloruro + sodio acetato (ringer acetato)	flacone plastica	500 ml	RINGER ACETATO ML 500 KBP	1	0,361000	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO	030772178	20	7,220
181	3655774822	+calcio cloruro + magnesio donuro + sodio acetato + sodio citrato (III)	flacone plastica	500 ml	ELETTROLITICA REIDRATANTE III ML 500 KBP	1	0,370000	CON UNICO SOCIO	030765318	20	7,400
182	3655748382	+calcio cloruro + magnesio donuro + sodio acetato + sodio citrato (III)	sacca	500 ml	Sacca soluz. Elettrolitica reidratante III 500 ml	1	0,530000	BAXTER S.p.A.	30918306	1	0,530
186	365323480F	sodio cloruro + sodio acetato triidrato + sodio citrato tribasico + potassio cloruro + calcio cloruro + magnesio donuro (soluzione salina fisiologica sterile per irrigazione extraoculare e intraoculare)	flacone vetro	500 ml	SOLUZIONE SALINA OFTALMICA BIANCIATA 500ML B.O.S.S. MONICO	1	1,735000	MONICO SPA	DISPOSITIVO MEDICO REP.175558	1	1,735

4

188	365205652C	sodio cloruro 0,9%+KCL 20 mEq	sacca	500 ml	DIFENILDANTOINA 250MG 5ML	1		1,560000	MONICO SPA		medicinale prodotto su richiesta del medico	5	7,800
195	3652868A06	sodio lattato + sodio cloruro + potassio cloruro + calcio cloruro (ringer lattato)	sacca	1000 ml	Sacca Ringer Lattato 1000 ml	1		0,700000	BAXTER S.p.A.		30939348	1	0,700
196	3652861441	sodio lattato + sodio cloruro + potassio cloruro + calcio cloruro (ringer lattato)	flacone plastica	500 ml	RINGER LATTATO ML 500 KBP	1		0,370000	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO		030773232	20	7,400
197	36528478B2	sodio lattato + sodio cloruro + potassio cloruro + calcio cloruro (ringer lattato)	sacca	500 ml	Sacca Ringer Lattato 500 ml	1		0,670000	BAXTER S.p.A.		30939324	1	0,670
202	36527329CB	glucosio monoidrato	flacone plastica ad uso oncologia	5% 100 ml	GLUCOSIO 5% ML 100 KBP	1		0,270000	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO		031943917	40	10,800
202	36527329CB	glucosio monoidrato	flacone plastica ad uso oncologia	5% 250 ml	GLUCOSIO 5% ML 250 KBP	1		0,328000	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO		031943931	20	6,560
202	36527329CB	glucosio monoidrato	flacone plastica ad uso oncologia	5% 500 ml	GLUCOSIO 5% ML 500 KBP	1		0,347000	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO		031943968	20	6,940
203	3652716C96	glucosio monoidrato	sacca ad uso oncologia	5% 100 ml	Soluzione di Glucosio 5% in sacca da 100 ml	1		0,360000	BAXTER S.p.A.		35714029	1	0,360
203	3652716C96	glucosio monoidrato	sacca ad uso oncologia	5% 250 ml	Soluzione di Glucosio 5% in sacca 250 ml	1		0,450000	BAXTER S.p.A.		35714031	1	0,450
203	3652716C96	glucosio monoidrato	sacca ad uso oncologia	5% 500 ml	Soluzione di Glucosio 5% in sacca 500 ml	1		0,550000	BAXTER S.p.A.		35714043	1	0,550
204	3652706458	sodio cloruro	flacone plastica ad uso oncologia	0,9% 100 ml	SODIO CLORURO 0,9% ML 100 KBP	1		0,300000	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO		031938424	40	12,000
204	3652706458	sodio cloruro	flacone plastica ad uso oncologia	0,9% 250 ml	SODIO CLORURO 0,9% ML 250 KBP	1		0,310000	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO		031938412	20	6,200
204	3652706458	sodio cloruro	flacone plastica ad uso oncologia	0,9% 500 ml	SODIO CLORURO 0,9% 500 ML KBP	1		0,329000	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO		031938451	20	6,580
204	3652706458	sodio cloruro	flacone plastica ad uso oncologia	0,9% 1000 ml	SODIO CLORURO 0,9% 1000 ML KBP	1		0,580000	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO		031938463	10	5,800
205	3652650621	sodio cloruro	flacone plastica ad uso oncologia	0,9% 50 ml in flaconi da 100 ml	SODIO CLORURO 0,9% 50ML IN ECOFLAC PLUS - Flacone plastica 0,9% 50 ml	1		0,290000	B. BRAUN MILANO SPA		030902353	20	5,800

9



Ragione Sociale	Indirizzo	Responsabile della fornitura	Tel. e fax	e-mail
B.BRAUN MILANO SPA	Via Vincenzo da Seregno, 14 - 20161 Milano			
BAXTER S.p.A.	PIAZZALE DELL'INDUSTRIA, 20 - 00144 Roma			
BIOINDUSTRIA L.I.M. Spa	Via De Ambrosiis, 2 - 15067 Novi Ligure (AL)	Carla Benso	Tel. 0143/313213 Fax 0143/73052	gestione_ordini@bioindustria.it
FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO	VIA CAMAGRE N. 41 - 37063 Isola Della Scala (VR)	Andrea Andreoli	Tel. 045/6649423 - 045/6649439 Fax 045/6649446	orderentry-it@fresenius-kabi.com
INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE SRL	VIA CASSIA NORD N°351 - 53014 Monteroni D'Arbia (SI)	Dario Giachi	Tel. 0577/372800 Fax 0577/374393	d.giachi@galenicasenese.it
MONICO SPA	VIA PONTE DI PIETRA 7 - 30173 Venezia	Enrico Monico	Tel. 041/2696911 Fax 041/2696969	offerte_fare@monico.it
Pharmatex Italia S.r.l.	Via A. Appiani, 22 - 20121 Milano			
S.A.L.F SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO	Via Marconi 2 - 24069 Cenate Sotto (BG)	FUSINI BARBARA	Tel. 035/940097 Fax 035/944073	info@salspa.it




ORDINATIVO DI FORNITURA

Protocollo	
Data ordine	

Fornitore Aggiudicatario

OGGETTO: FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 1 lettera a) L.R. 19/2007

Il sottoscritto _____, Cod. Fiscale _____, in qualità di _____ per (la Pubblica Amministrazione) _____, codice fiscale o P.IVA (dell'Amm.ne) _____ con sede in _____, telefono _____, fax _____, e-mail _____

- vista la “Convenzione per la Fornitura di soluzioni infusionali e fialaggio galenico e servizi connessi per le aziende del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 3 comma 1, lettera a) L.R. 19/2007” attivata il 01/06/2012 ai sensi ai sensi della L.R. n. 19 del 6 agosto 2007, da S.C.R.- Piemonte S.p.A. con il Fornitore _____;
- considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione.

4 

DICHIARA

- di aderire alla Convenzione e a tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste;
- di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) il dott. _____, Dirigente _____;
- che il Codice Identificativo Gara (CIG derivato) è _____;
- che procederà al pagamento delle Fatture tramite:

- Bonifico Bancario
- Bonifico Postale

ORDINA

la quantità e le tipologie di Prodotti così come da Ordinativo di Fornitura – Elenco Prodotti allegato (formato .xls), ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata nonché delle disposizioni tutte di cui alla predetta Convenzione.

Le fatture relative al presente Ordinativo di Fornitura dovranno essere intestate a:

_____,
_____,
_____.

ed inviate a

_____,
_____,
_____.

Per eventuali comunicazioni contattare:

Direttore dell'esecuzione del contratto

_____.

Tel.: _____,

Fax: _____,

e-mail: _____.

91 

Riferimento tecnico dell'Amministrazione

Tel.: _____,

Fax: _____,

e-mail: _____,

NOTE:

_____ li, _____

per l'Amministrazione Contraente

Allegati :

1. Ordinativo di Fornitura – Elenco prodotti



SCHEMA DI CONVENZIONE


**PER LA FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI E FIALAGGIO
GALENICO NONCHE' LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI CONNESSI
PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI
CUI ALL'ART. 3 COMMA 1 lettera a) L.R. 19/2007**

TRA

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale
in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v.,
iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al
n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona
del Presidente e legale rappresentante, Dott. Ing. Domenico ARCIDIACONO
(nel seguito per brevità anche "*S.C.R. - Piemonte S.p.A.*");

E

- ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____, iscritta al
Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del
presente atto in ____, Via ____, in persona del legale rappresentante
_____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____, [*in caso di*
RTI, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del
Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante ____, sede
legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____, iscritta al Registro delle
Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, e la mandante ____, sede legale in ____,
Via ____, capitale sociale Euro ____, iscritta al Registro delle Imprese di ____
al n. ____, P. IVA ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza
autenticato dal notaio in ____, dott. _____, repertorio n. ____ (Allegato n. ...)
in persona del....., nato a....il.... domiciliato ai fini del presente atto presso



la sede della società mandataria (nel seguito per brevità anche **"Fornitore"**)

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.- Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;

b) con D.G.R. n. 6-11703 del 6 luglio 2009, la Giunta Regionale ha affidato a S.C.R.- Piemonte S.p.A. il compito di individuare un fornitore unico per la fornitura di soluzioni infusionali e fialaggio galenico, da destinarsi ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) L.R. n. 19/2007 s.m.i., mediante l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica predisponendo i relativi atti di gara;

c) in data _____ con nota prot. _____, veniva approvato il Capitolato tecnico avente ad oggetto la fornitura di soluzioni infusionali e fialaggio galenico nonché la prestazione dei servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario regionale di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) L.R. 19/2007 nonché sancita l'adozione, quale criterio di aggiudicazione, del prezzo più basso;

d) con provvedimento n. _____ del _____, S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha aggiudicato definitivamente la fornitura del/i Lotto/i _____ a _____;

e) il Fornitore aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva e la polizza assicurativa, come indicato al par. 17 punti 13 e 14 del Disciplinare di gara;



f) il Fornitore ha attivato il servizio di supporto ed assistenza di cui al paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico;

g) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R.-Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa espressamente riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati, Codice Etico di S.C.R.-Piemonte S.p.A., Capitolato Tecnico e suo allegato, Modello Offerta Economica, Modello Ordinativo di fornitura, Offerta economica, cauzione definitiva, polizza RC.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti degli Enti a fornire il/i prodotto/i oggetto del presente atto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di fornitura, sino alla concorrenza dell'importo massimo (previsto per ciascun Lotto) di:

- Lotto : € _____

- Lotto _ : € ____

Unitamente alla fornitura del/i Prodotto/i il Fornitore dovrà prestare i servizi connessi in quanto servizi ed attività comunque necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, quali:

a) trasporto e consegna

b) assistenza e consulenza alla fornitura.

2. L'/gli importo/i di cui al precedente comma 1 esprime/mono il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti. Pertanto, nel limite dell'importo massimo della Convenzione relativo a ciascun lotto, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura del/i prodotto/i oggetto di convenzione alle Amministrazioni Contraenti, sulla base del singolo fabbisogno dell'Amministrazione Contraente.

3. S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto importo (con riferimento a ciascun Lotto di riferimento) indicato al comma 1 fino a concorrenza di un quinto, ai sensi del R.D. 2440/1923.

4. La predetta fornitura dovrà essere prestata con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I singoli contratti di fornitura tra ciascuna singola Amministrazione e il fornitore sono regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato tecnico e dagli Ordinativi di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al Fornitore per fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura che devono



essere sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente ed in cui devono essere indicati quantomeno il quantitativo della fornitura nonché i riferimenti per la fatturazione.

5. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Contraenti, né tanto meno S.C.R. - Piemonte S.p.A. all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del/gli importo/i stabilito/i, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.

ART. 3 - DURATA


1. La presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di stipula della medesima e, nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo massimo stabilito per ciascun Lotto (di cui all'art. 2 comma 1) potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A..

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della stessa, non sarà più possibile aderire alla Convenzione qualora sia esaurito l'importo massimo previsto per ciascun Lotto, anche eventualmente incrementato.

2. Durante l'arco temporale di cui al comma 1 le Amministrazioni potranno emettere Ordinativi di Fornitura.

ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

Per dare esecuzione agli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni negli



stessi debbono specificare le quantità di prodotti richiesti da consegnare, i luoghi di consegna nonché i riferimenti per la fatturazione. L'Ordinativo di Fornitura dovrà essere inviato al Fornitore a mezzo fax. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico con le modalità e nei termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 10 comma 1.

ART. 5 – VERIFICHE

ART. 5.1 - ATTIVITA' DI CONTROLLO

S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i.


ART. 5.2 - VERIFICHE DEL PRODOTTO IN CORSO DI FORNITURA

Le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R.-Piemonte S.p.A., anche tramite terzi da esse incaricati, hanno la facoltà di effettuare in corso di fornitura verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del prodotto consegnato con quelle descritte nel Capitolato Tecnico e nell'offerta economica e con i campioni verificati ed accettati. Tale verifica si svolgerà secondo le modalità descritte al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico.

ART. 6. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in altre parti della Convenzione a:

a) rispettare il Codice Etico di S.C.R. – Piemonte S.p.A.;



b) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo delle Convenzioni;

c) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente e negli atti di gara;

d) conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa sopravvenuta in corso di validità della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conformi e giacenti nei magazzini degli Enti;

e) qualora nel corso della fornitura intervenissero provvedimenti di sospensione, revoca o modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti provvisti di tale autorizzazione, ritirare immediatamente quanto presente presso le Aziende Sanitarie, provvedendo nel minor tempo possibile ad effettuare nota di credito per l'importo relativo a quanto ritirato;

f) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle Amministrazioni di monitorare la conformità delle forniture a quanto previsto nella Convenzione e nella documentazione di gara;

g) verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto. In caso di mancanza di uno dei requisiti di cui al precedente art.

2 comma 4 sarà compito del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le opportune correzioni;

h) eseguire la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi in tutti i luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna Amministrazione contraente nel rispetto di quanto indicato nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico, fermo restando che forniture e servizio dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici degli Enti. L'importo minimo della fornitura oggetto di ciascun ordinativo di fornitura non deve essere inferiore ad € 100,00 (IVA esclusa); il Fornitore si riserva la facoltà di dare esecuzione ad ordinativi di fornitura il cui importo sia inferiore al predetto valore;

i) mantenere per tutti i Prodotti e per l'intera durata della Convenzione, le medesime caratteristiche offerte in sede di partecipazione alla gara, salvo quanto previsto al paragrafo 7.3 del Capitolato Tecnico;

j) non modificare per tutta la durata della convenzione il colore specifico individuato ed offerto in sede di partecipazione (anche in caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I.) per l'etichetta;

k) per i prodotti sprovvisti di AIC, inviare ad ogni consegna, per singoli lotti di prodotto consegnato, il certificato di analisi;

l) fornire, su richiesta dell'Amministrazione Contraente al fine di effettuare verifiche a campione, per singoli lotti di prodotto consegnato sprovvisti di A.I.C. , il certificato di analisi;

m) fornire a titolo gratuito, per i prodotti in flaconi di vetro, il 50% dei flaconi



di ogni volume corredato da un reggi flacone in plastica morbida;

- n) *(solo per aggiudicatario del lotto 16)* fornire, su richiesta al momento dell'ordine (indicativamente in misura pari al 10% del numero dei prodotti richiesti), un set di connessione con perforatore e clamp per il prelievo frazionato in sterilità dell'acqua;
- o) fornire a titolo gratuito, per i contenitori in materiale plastico per oncologia, quando e nei quantitativi richiesti dall'Amministrazione Contraente e comunque non superiori alle quantità di sacche **ordinate**, un dispositivo di chiusura del port di additivazione, tale da **impedire** ulteriori aggiunte di farmaco;
- p) non dare esecuzione all'Ordinativo di fornitura se proveniente da un soggetto non legittimato ad emettere detto atto, ovvero abbia ricevuto Ordinativi di fornitura oltre la concorrenza dell'importo massimo, informando **tempestivamente** l'Amministrazione e S.C.R.-Piemonte S.p.A.;
- q) comunicare **tempestivamente** le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli **Ordinativi** di fornitura;
- r) fornire il servizio di reportistica nelle modalità indicate al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico;
- s) consentire a S.C.R. - Piemonte S.p.A. nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;



t) manlevare e tenere indenne S.C.R. - Piemonte S.p.A. nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

u) effettuare le comunicazioni ed osservare gli impegni di cui al par. 7 del Capitolato Tecnico, secondo le modalità ivi previste;

ART. 7 – ETICHETTATURA E CONFEZIONAMENTO

L'etichettatura ed il confezionamento dei prodotti relativi a ciascun Ordinativo di Fornitura dovranno essere effettuati con le modalità descritte ai paragrafi 4 e 5 del Capitolato Tecnico.

ART. 8 – TRASPORTO E CONSEGNA

Il trasporto e la consegna del prodotto relativo a ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere effettuato dal Fornitore con le modalità e nelle tempistiche stabilite nel Capitolato Tecnico paragrafo 6.1.

Ciascuna Amministrazione Contraente avrà sempre la facoltà di verificare (vedi par. 6.2 Capitolato Tecnico) l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto indicato nell'Ordinativo di fornitura.

In caso di mancata rispondenza qualitativa e/o quantitativa dei prodotti forniti, troverà applicazione quanto disciplinato al par. 6.2 del Capitolato Tecnico.

ART. 9 – CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà determinato sulla base del prezzo unitario riferito all'offerta, IVA esclusa, (da intendersi comprensivo

24

della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) per le
quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura.

In particolare:

Nome Commerciale del Prodotto	Prezzo unitario (Iva esclusa)
-------------------------------	-------------------------------

Il prezzo unitario sopraindicato rappresenta il listino di riferimento per il
Fornitore per l'intera durata della presente Convenzione.

2. Il corrispettivo di cui al comma 1 sarà pagato dietro presentazione di
regolari fatture aventi cadenza mensile posticipata. Ciascuna fattura dovrà
essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente.

3. I corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni data fattura
fine mese, salvo diversa pattuizione con il Fornitore.

Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità
finanziaria di cui alla Legge n.136 del 13/08/2010. In particolare i pagamenti
relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di
Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche
o Poste Italiane S.p.A..

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono i seguenti:

presso: _____, IBAN _____

nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di
essi sono: _____

4. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei
prodotti trasmesse dagli Enti, secondo quanto descritto al par. 6.2 del
Capitolato Tecnico, interrompono i termini di pagamento dei soli Prodotti
oggetto di contestazione fino alla sostituzione di questi con altri rispondenti a

quanto richiesto dagli Enti.


5. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Amministrazione. Il Fornitore è consapevole di dover fornire Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potrà addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura.

6. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato per causa imputabile alla Amministrazione inadempiente entro il termine di cui al comma 3, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura del 5%; tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile.

7. *(Nel caso in cui risulti aggiudicatario della Convenzione un Raggruppamento Temporaneo di Imprese)*

Fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale delle Amministrazioni Contraenti per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, ivi incluso quanto stabilito all'art. 37, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare esclusivamente le attività effettivamente



svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in sede di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente. In tal caso la società mandataria del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta dalle imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

ART. 10 - PENALI

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel Capitolato Tecnico, la singola Amministrazione ha la facoltà di applicare penalità secondo quanto riportato al paragrafo 10 lettere A), B) e C) del Capitolato Tecnico.

2. Per il ritardo nella consegna della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio (par. 8 del Capitolato Tecnico) dei servizi prestati, od eventualmente nell'ipotesi di consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni indicate da S.C.R. - Piemonte S.p.A. il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla stessa la penale di cui al paragrafo 10 del Capitolato Tecnico, ultimo capoverso.



3. In caso di mancata disponibilità del servizio di supporto ed assistenza, non imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine di cui al par. 6.3 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a S.C.R.-Piemonte S.p.A. la penale di cui al paragrafo 10 penultimo capoverso del capitolato Tecnico.

**ART. 11 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE
DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI**


1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 10 comma 1 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. - Piemonte S.p.A..

In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite al precedente art. 10 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

2. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 10 commi 2 e 3 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A..

In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a S.C.R.-Piemonte S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione



della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R.- Piemonte S.p.A nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giudizio della stessa S.C.R. – Piemonte S.p.A., a giustificare l'inadempienza potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui al precedente art. 10 commi 2 e 3 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. Le Amministrazioni Contraenti procederanno con l'addebito formale delle penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore ovvero potranno avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A. di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. Ciascuna singola Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 10 comma 1, sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nel Capitolato Tecnico e nel presente atto non preclude il diritto delle singole Amministrazioni a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. S.C.R. - Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui al precedente art. 10 commi 2 e 3 sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo della Convenzione fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della misura massima del 10% S.C.R. - Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle penali applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e documentate.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei



termini specificati nel Capitolato Tecnico, non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 12 - GARANZIE

1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti ha presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, così come indicato alla lettera e) delle premesse. In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..

La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R. - Piemonte S.p.A.. Detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c. nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura.

2. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto S.C.R. - Piemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto all'art. 9, ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

3. La garanzia opera nei confronti di S.C.R. - Piemonte S.p.A a far data dalla sottoscrizione della presente Convenzione e nei confronti delle

Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di fornitura.

4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti ordinativi di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni e/o di S.C.R. - Piemonte S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura rilasciato da S.C.R. - Piemonte S.p.A..

5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da S.C.R. - Piemonte S.p.A.

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.R. - Piemonte S.p.A.

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione nei



confronti del Fornitore inadempiente e, del pari, le singole Amministrazioni

Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativo di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.

8. Il Fornitore ha presentato polizza assicurativa, così come indicato alla lettera e) delle premesse.

Il Fornitore, con la stipula della Convenzione assume in proprio, manlevando S.C.R. - Piemonte S.p.A. e gli Enti contraenti, ogni responsabilità per danni a persone o cose di terzi, cagionati dai beni e dalla esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, anche se eseguite da parte di terzi soggetti.

Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata ed efficace copertura assicurativa, prestata da primaria Compagnia, a copertura del rischio di responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività correlate alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura.

Resta inteso che l'esistenza della copertura assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provarne, in qualsiasi momento, la adeguatezza, validità ed efficacia, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura potrà risolversi di diritto con escussione della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per i danni eventualmente non coperti dalla sopra indicata polizza, ovvero sotto franchigia contrattuale o eccedenti i massimali assicurati.

ART. 13 – ESECUZIONE IN DANNO

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso - eccettuati i casi di forza



maggiore - di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'Appaltatore, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, S.C.R.-Piemonte S.p.A., dandone opportuna comunicazione, potrà sostituire l'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni avvalendosi di soggetto terzo in danno e spese dell'Appaltatore, oltre ad applicare le previste penali.

ART. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. i seguenti casi:

- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo della Convenzione;
- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- cessione di tutto o parte del Contratto;
- subappalto non autorizzato;
- ingiustificata sospensione della fornitura;
- fallimento o altre procedure concorsuali;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della Legge 136/2010;
- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
- mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di

gara;

- in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. e comporta la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni sino all'individuazione di un nuovo fornitore.

In tutti i casi di risoluzione della presente Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura S.C.R.-Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso resta fermo il diritto di S.C.R. - Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

2. I casi elencati al precedente punto saranno contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.C.R.-Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di



avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

4. Nel caso di risoluzione S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

ART. 15 - SUBAPPALTO

(eventuale) Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

_____.


Al subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 D.Lgs. 163/06 s.m.i.

ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione medesima.

In caso di violazione di detti divieti, S.C.R.-Piemonte S.p.A e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la Convenzione e l'ordinativo di fornitura.

La cessione del credito è regolata dall'art. 117 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'indicazione del C.I.G. ed



all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

ART. 17 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R.-Piemonte S.p.A. una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R.-Piemonte S.p.A., assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. .

3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore .

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R.-Piemonte S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura e/ della Convenzione, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.



ART. 18 - REFERENTE DELLA FORNITURA

Il/La Sig./Sig.ra....., Responsabile della Fornitura, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni e di S.C.R. – Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza e, quindi, ha la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ART. 19 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ciascuna Amministrazione richiedente nell'Ordinativo di Fornitura allegato alla presente Convenzione indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. – Piemonte S.p.A. per garantire i controlli di cui alla presente Convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 12 del presente atto.

3. Il D.E.C., entro 30 (trenta) giorni solari dalla scadenza della presente Convenzione, dovrà inviare a S.C.R. - Piemonte S.p.A. ed al Fornitore il relativo certificato di regolare esecuzione.

ART. 20 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni



ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.

In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, S.C.R. – Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).

Resta tuttavia onere delle Amministrazioni contraenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al momento della pubblicazione della presente procedura.

Pertanto qualora l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), che sarà allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso.

Tale D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal fornitore aggiudicatario, andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile, al prezzario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate



singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.

ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003, ossia del “Codice in materia di protezione dei dati personali” con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente *convenzione* sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.196/2003.

3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla *Convenzione* e alla sua esecuzione nonché ai singoli *Ordinativi di Fornitura* per la gestione della *Convenzione medesima* e l’esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l’adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A.. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle *Amministrazioni* ed al *Fornitore* aggiudicatario.

4. Le *Amministrazioni Contraenti*, aderendo alla *Convenzione* acconsentono al trattamento da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. dei dati personali alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all’esecuzione e al



monitoraggio della *Convenzione* stessa e dei singoli contratti attuativi. Al contempo il *Fornitore* acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali inviati per conoscenza a S.C.R. - Piemonte S.p.A. dalle *Amministrazioni* in fase di emissione dell'*Ordinativo di Fornitura*.

5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.


7. Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del Consiglio di Amministrazione di S.C.R. - Piemonte S.p.A., al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti.

8. Nell'ambito dei singoli *Contratti* attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente *Convenzione*, le *Amministrazioni Contraenti* ed il *Fornitore* garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

ART. 22 - DISCIPLINA APPLICABILE

L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dalla presente *Convenzione*, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico.

La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della



presente Convenzione e relativi allegati.

ART. 23 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 24 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese relative alla stesura della Convenzione, al bollo e alla eventuale registrazione in caso d'uso sono ad esclusivo carico del Fornitore aggiudicatario.

ART. 25 - CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Torino, li


S.C.R. - PIEMONTE S.p.A. _____

IL FORNITORE _____



**GARA EUROPEA PER LA FORNITURA DI SOLUZIONI
INFUSIONALI E FIALAGGIO GALENICO E SERVIZI CONNESSI
PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI CUI
ALL'ART. 3 COMMA 1 lettera a) L.R. 19/2007**

CAPITOLATO TECNICO



INDICE

1. PREMESSA	3
2. OGGETTO DELLA FORNITURA.....	3
3. DURATA	3
4. REQUISITI TECNICI GENERALI COMUNI DEI PRODOTTI.....	4
4.1 Caratteristiche tecniche delle fiale iniettabili	5
4.2 Caratteristiche tecniche dei flaconi di vetro	5
4.3 Caratteristiche tecniche dei flaconi di plastica	6
4.3.1 Caratteristiche flaconi di plastica con tappo a vite	6
4.4 Caratteristiche tecniche delle sacche	7
4.5 Caratteristiche tecniche dei contenitori in materiale plastico per oncologia	7
4.6 Etichette	8
4.7 Campionatura	8
5. CONFEZIONAMENTO ED IMBALLAGGIO	8
6. SERVIZI CONNESSI	9
6.1. Trasporto e consegna	9
6.2. Resi	10
6.2.1 Tempistiche dei resi per difformità qualitativa	11
6.2.2 Tempistiche dei resi per difformità quantitativa	11
6.3 Servizio di supporto e assistenza	11
7. EVENTI PARTICOLARI	12
7.1 Indisponibilità temporanea del prodotto	12
7.2 “Fuori produzione” e accettazione di nuovi prodotti	12
7.3 Disponibilità di formulazioni migliorative	13
7.4 Vigilanza	13
8. MONITORAGGIO E REPORTISTICA	13
9. VERIFICHE DEL PRODOTTO	14
10. PENALI	14
11. REFERENTI DELLE FORNITURE	15



1. PREMESSA

Il presente capitolato disciplina la fornitura di soluzioni infusionali e fialaggio galenico e relativi servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) della L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i.

Nel corpo del presente capitolato, con il termine:

- "*Fornitore*": si intende l'aggiudicatario della gara;
- "*Amministrazione Contraente-Ente*": l'Azienda del Servizio Sanitario Regionale che utilizza la Convenzione nel periodo di sua validità ed efficacia mediante l'emissione di ordinativi di fornitura;
- "*Ordinativo di fornitura*": si intende l'ordine di esecuzione istantanea della fornitura, da inoltrarsi a mezzo fax, con cui l'Azienda del Servizio Sanitario utilizza la Convenzione e che dettaglia almeno, di volta in volta, la descrizione del prodotto che l'Azienda intende acquistare dall'aggiudicatario, la quantità, nonché il luogo di consegna ed i riferimenti per la fatturazione. Lo stesso deve essere sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Azienda;
- "*servizi connessi*": si intende i servizi connessi ed accessori alla fornitura del prodotto, compresi nel prezzo offerto in sede di gara;
- "*giorni lavorativi*": si intendono tutti i giorni dell'anno esclusi sabati, domeniche e festivi.

Per tutti i principali termini e definizioni di natura medica, scientifica e farmacologica si rimanda all'art.1 D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219.

2. OGGETTO DELLA FORNITURA

Oggetto della presente gara è la fornitura di soluzioni infusionali e fialaggio galenico (nel seguito anche solo "Prodotti"), come definiti nell'Allegato "Tabella Prodotti" e la prestazione dei servizi connessi, di cui al paragrafo 6, da destinarsi alle Aziende del Servizio Sanitario regionale di cui all'art. 3, comma 1 lettera a) della L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i..

Nello specifico, tale fornitura è suddivisa in 206 (duecentosei) lotti.

I quantitativi massimi di Prodotto per singolo lotto, indicati nell'Allegato "Tabella Prodotti", sono meramente orientativi e vengono indicati in via del tutto presuntiva; gli stessi riguardano il fabbisogno stimato triennale delle Aziende del Servizio Sanitario destinatarie della presente gara e sono stati determinati principalmente sulla base dei consumi dell'ultimo anno ed avuto riguardo alle diverse scadenze dei contratti attualmente in essere presso ciascuna Azienda.

3. DURATA

Con riferimento a ciascun lotto, la Convenzione avrà la durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa.



Per durata della Convenzione si intende il periodo di utilizzo della medesima mediante l'emissione di Ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni del Servizio Sanitario regionale.

Nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine di cui sopra non sia esaurito l'importo contrattuale di ciascun Lotto, la Convenzione potrà essere prorogata per i Lotti non esauriti fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A..

4. REQUISITI TECNICI GENERALI COMUNI DEI PRODOTTI

Le caratteristiche dei prodotti, dovranno corrispondere circa la qualità e la composizione a quanto riportato nell'allegato "Tabella Prodotti".

Le soluzioni, i contenitori e le chiusure, siano essi in vetro o in materiale plastico, dovranno essere conformi a quanto riportato nella Farmacopea Ufficiale vigente e successivi supplementi ed aggiornamenti, in particolare per quanto riguarda:

- norme di buona fabbricazione e di controllo di qualità dei medicinali;
- norme di buona fabbricazione di soluzioni parenterali di grande volume;
- contenitori in vetro/plastica per uso farmaceutico e per soluzioni perfusionali;
- chiusure in materiale elastomero per contenitori per preparazioni ad uso parenterale.

I prodotti e relativi confezionamenti, etichette e fogli illustrativi devono essere conformi alle norme nazionali e comunitarie in materia di autorizzazione alla produzione ed immissione in commercio dei medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici. Salvo quanto previsto al successivo par. 7.3 nel caso di disponibilità di formulazioni migliorative, tutti i Prodotti dovranno mantenere, per l'intera durata della Convenzione, le medesime caratteristiche richieste ed offerte in sede di gara.

Ciascun prodotto dovrà essere caratterizzato da un'etichettatura di colore specifico diverso tale da non permettere confusione tra i principi attivi. Il colore individuato dal Fornitore (anche in caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I.) dovrà rimanere costante per tutta la durata della Convenzione: non saranno ammesse consegne di prodotti con etichette di colore diverso da quello inizialmente fornito.

I prodotti offerti dovranno possedere, all'atto dell'offerta, l'autorizzazione all'immissione in commercio (A.I.C.) ove previsto.

I Dispositivi Medici devono avere marchio CE, classificazione CND e n.º di Repertorio dei Dispositivi Medici.

Per i prodotti sprovvisti di AIC, le ditte fornitrici devono inviare, in caso di aggiudicazione, ad ogni consegna, il certificato di analisi relativo al lotto consegnato.

I concorrenti dovranno, per ogni prodotto offerto, fornire apposita dichiarazione attestante l'assenza di lattice, sia nella sua composizione sia nei confezionamenti primario e secondario.

Nella colonna "Forma" dell'Allegato Tabella Prodotti viene indicata la forma richiesta per il singolo prodotto. Nel caso in cui vengano indicate più forme (es: vetro/plastica; flacone plastica/sacca), le Ditte offerenti potranno offrire a propria discrezione l'una o l'altra forma o entrambe, purché al medesimo prezzo. Nell'offerta economica dovrà essere indicata la forma offerta.



Qualora, nel corso della fornitura, intervenissero provvedimenti di sospensione, revoca o modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti provvisti di tale autorizzazione, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta al ritiro immediato di quanto presente presso le Aziende Sanitarie, provvedendo nel minor tempo possibile ad effettuare nota di credito per l'importo relativo a quanto ritirato. Qualora il ritiro non venisse effettuato nei tempi concordati, sarà facoltà di ogni azienda provvedere alla restituzione addebitando le spese di trasporto al Fornitore.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, i prodotti in oggetto dovranno corrispondere a quanto dettato dalle norme di legge attualmente in vigore o in seguito emanate.

4.1 Caratteristiche tecniche delle fiale iniettabili in vetro/plastica

Le fiale devono essere conformi a quanto riportato nella Farmacopea ufficiale vigente e successivi aggiornamenti.

Inoltre devono riportare, mediante stampigliatura con metodi indelebili o con applicazione di etichetta in carta adesiva:

- la denominazione del prodotto e la composizione quali-quantitativa;
- il lotto e la data di scadenza.

Le fiale in vetro devono essere dotate di una linea di frattura prestabilita che renda possibile la rottura della fiala stessa in corrispondenza del collo anche senza l'uso di limette.

Le fiale dovranno essere confezionate in blister da massimo 10 pezzi e confezionate in scatole da massimo 150 pezzi idonee all'immagazzinamento per sovrapposizione.

Le fiale e il confezionamento secondario devono avere un colore specifico per ogni prodotto.

Per il potassio cloruro le fiale dovranno presentare adeguati sistemi di evidenziazione ed identificazione del prodotto al fine di evitare scambi con altre fiale e su ogni fiala dovrà comparire il simbolo K+.

4.2 Caratteristiche tecniche dei flaconi di vetro

Le soluzioni devono essere contenute in flaconi di vetro incolore, dotati preferibilmente di chiusura a strappo e corrispondere a quanto indicato dalla Farmacopea Ufficiale vigente e specificatamente a:

- "Norme di buona fabbricazione di soluzioni parenterali di grande volume";
- "Soluzioni perfusionali: avvertenze generali";
- "Determinazione della resistenza idrolitica del vetro per contenitori da destinare a preparazioni iniettabili";
- "Chiusure in materiale elastomerico per medicamenti iniettabili";

e quanto altro previsto per la produzione ed il controllo di preparazioni iniettabili.

Inoltre:

- ogni prodotto dovrà avere un colore specifico che dovrà rimanere tale per tutta la durata della fornitura;
- ogni concentrazione dovrà essere nettamente diversificata in etichetta in modo tale da rendere immediatamente distinguibile una concentrazione dall'altra;
- il sistema chiusura-contenitore deve garantire, oltre la buona tenuta delle chiusure in materiale elastomerico privo di lattice, un'adeguata protezione della superficie esterna delle medesime fino al momento dell'utilizzo (ad es. mediante un appropriato diaframma protettivo che impedisca l'accesso di



microrganismi ed altri contaminanti e consenta il prelievo di tutto il contenuto senza rimuoverlo). I materiali devono essere sufficientemente compatti ed elastici da permettere il passaggio di un ago con il minor distacco possibile di particelle e da garantire che il foro si richiuda dopo l'estrazione dell'ago;

- le scale di misurazione devono essere leggibili anche a flacone capovolto.

L'etichetta dovrà riportare ogni indicazione prevista dalla normativa vigente. Ogni confezionamento secondario deve riportare etichetta uguale a quella dei flaconi in esso contenuti.

N.B. Il 50% dei flaconi di ogni volume dovrà essere corredato da un reggi flacone in plastica morbida fornito a titolo gratuito.

4.3 Caratteristiche tecniche dei flaconi di plastica

Devono rispondere ai requisiti indicati in F.U. vigente al punto "Contenitori in plastica per soluzioni acquose per infusione" e ai requisiti indicati per i flaconi di vetro per quanto riguarda il sistema - chiusura, l'etichettatura con colori specifici e lettura delle scale di misurazione.

Inoltre:

- devono essere di materiale plastico, esente da PVC, riciclabile. Tale requisito deve essere documentato con apposito simbolo apposto sul flacone/confezione o con idonea dichiarazione/certificazione;
- devono presentare uno spazio libero sufficiente per eventuali ulteriori aggiunte di soluzioni;
- se appoggiati su un piano di lavoro, devono rimanere in equilibrio senza il rischio di rovesciarsi;
- devono garantire il deflusso dell'intero contenuto, le pareti devono collabire;
- la trasparenza deve essere tale da consentire l'ispezione visiva;
- devono essere forniti di anello reggiflebo integrato.

4.3.1 Caratteristiche flaconi di plastica con tappo a vite

Tutti i flaconi di plastica per irrigazione con tappo a vite devono avere le seguenti caratteristiche:

- essere di materiale riciclabile documentato con apposito simbolo apposto sul flacone/confezione o con idonea dichiarazione/certificazione;
- se appoggiati su un piano di lavoro, devono rimanere in equilibrio senza il rischio di rovesciarsi;
- la trasparenza deve essere tale da consentire il controllo del livello di soluzione contenuto;
- essere riscaldabili.

La caratteristica di riscaldabilità, con l'indicazione della temperatura massima di termostatazione, dovrà essere documentata attraverso la presentazione di idonea certificazione di stabilità chimico-fisica delle soluzioni e termoresistenza del materiale plastico in sede di presentazione dell'offerta.



4.4 Caratteristiche tecniche delle sacche

Le sacche, in materiale plastico atossico, devono corrispondere a quanto previsto nella monografia della F.U. "Contenitori in plastica per liquidi perfusionali" ed alla normativa CEE per i dispositivi medico chirurgici.

Esse devono presentare un secondo involucro protettivo ed essere fornite, inoltre, di un idoneo sistema di attacco pratico e resistente per mantenere la posizione verticale durante il deflusso.

Devono essere provviste di punti di accesso che permettano il facile collegamento del contenitore con i dispositivi d'infusione perforabili con spike. Tutti i sistemi di chiusura devono garantire il non distacco di frammenti dopo perforazione o rottura.

Devono, inoltre, possedere una forma tale da consentire il completo deflusso della soluzione per gravità nella linea di infusione.

Le singole sacche dovranno essere racchiuse in scatole di cartone resistente per permettere facilità di immagazzinamento per sovrapposizione.

L'etichetta o la stampigliatura indelebile dovrà essere posizionata sulla sacca a diretto contatto della soluzione (involucro interno) e dovrà riportare:

- le indicazioni necessarie per identificare in modo completo il lotto, secondo quanto previsto dalla F.U. ultima edizione;
- l'indicazione della composizione della soluzione espressa in grammi/litro e in mEq/litro;
- la data della scadenza;
- le modalità di conservazione;
- le eventuali avvertenze.

Per le sacche di acqua sterile per irrigazione da 5.000 ml. di cui al lotto 16 dovrà essere fornito, su richiesta al momento dell'ordine (indicativamente in misura pari al 10% del numero dei prodotti richiesti), un set di connessione con perforatore e clamp per il prelievo frazionato in sterilità dell'acqua.

4.5 Caratteristiche tecniche dei contenitori in materiale plastico per oncologia

I contenitori potranno essere costituiti da sacche o altro contenitore in materiale plastico conforme alla Farmacopea Ufficiale in vigore, con esclusione del polivinilcloruro.

I contenitori dovranno:

- essere costituiti da materiale compatibile che garantisca la stabilità delle soluzioni infuse;
- essere dotati di un punto di inserimento per il set di infusione ed un punto di additivazione (per le sole sacche, costituito da un tubicino di lunghezza di cm 2 circa con membrana interna multi perforabile) sufficientemente separati in modo da permettere agevolmente sia l'inserimento del set, sia l'additivazione dei farmaci. I due punti di accesso devono essere sufficientemente lunghi, rigidi, distanziati e provvisti di rinforzo rigido alla base in modo da impedire forature accidentali della sacca durante l'aggiunta del farmaco;
- garantire la sicurezza degli operatori nel momento dell'additivazione;
- essere corredati da documentazione attestante stabilità e compatibilità con specialità medicinali, con particolare riferimento ai farmaci antitumorali;



- adattabili ai dispositivi normalmente in uso per la manipolazione dei farmaci antiblastici;
- (solo le sacche) essere confezionati con doppio involucro di protezione.

Dovrà inoltre essere disponibile, a titolo gratuito, quando e nei quantitativi richiesti dall'Amministrazione Contraente e comunque non superiori alle quantità di sacche ordinate, un dispositivo di chiusura del port di additivazione, tale da impedire ulteriori aggiunte di farmaco.

4.6 Etichette

Devono essere conformi alla normativa vigente.

Devono essere applicate in modo da evitare il distacco, direttamente sui contenitori primari per le soluzioni infusionali e sul confezionamento secondario per il fialaggio galenico e riportare in modo chiaro, leggibile ed indelebile:

- la composizione quali-quantitativa del contenuto in g/litro, mEq/litro per gli elettroliti e mMol/litro per i non elettroliti, mOsm/litro e pH della soluzione;
- le indicazioni d'uso (modalità di somministrazione ed eventuali avvertenze);
- il numero di lotto, la data di scadenza;
- le modalità di conservazione;
- nome ed indirizzo del produttore;
- A.I.C. (ove previsto) e ditta titolare;
- banda per la lettura ottica, ove disponibile.

Le etichette dovranno mantenere la stessa grafica (colore, tipo di carattere...) per tutta la durata della fornitura.

4.7 Campionatura

In relazione ai Lotti 16, 149, 161, 202, 203, 204 205 e 206, unitamente alla presentazione dell'offerta economica, le Ditte dovranno presentare, a pena di esclusione, la campionatura indicata nella colonna "Campionatura" dell'Allegato "Tabella Prodotti":

Tutti i flaconi offerti nelle varie formulazioni e dosaggi dovranno avere le stesse caratteristiche del flacone campionato per tutta la durata della fornitura.

5. CONFEZIONAMENTO ED IMBALLAGGIO

Il confezionamento si distingue in:

- 1) confezionamento primario: da intendersi quale il contenitore o qualunque altra forma di confezionamento che si trova a diretto contatto con la soluzione in esso contenuto (ad es: i flaconi, le fiale...);
- 2) confezionamento secondario: da intendersi quale l'imballaggio in cui è collocato il confezionamento primario;
- 3) imballaggio esterno: costituito dallo scatolone contenente più confezioni secondarie di prodotti.

Il confezionamento primario ed il confezionamento secondario devono rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 24 aprile 2006 n. 219. I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantirne la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto in conformità



a quanto previsto dalle linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali per uso umano, approvate con decreto del Ministero della Sanità del 06/07/99.

I prodotti tossici devono riportare opportune segnalazioni anche sull'imballo esterno.

Il confezionamento secondario deve consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente ed in particolare:

- denominazione del prodotto;
- forma farmaceutica;
- dosaggio
- ditta produttrice;
- numero del lotto di produzione;
- data di scadenza;
- eventuali pittogrammi rispondenti a quanto previsto dal Decreto Min. Salute 24 settembre 2003 e s.m.i..

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da osservare per la conservazione dei prodotti devono essere chiaramente visibili.

I singoli flaconi devono essere racchiusi in scatole di cartone resistente per permettere facilità di immagazzinamento per sovrapposizione. Le scatole dovranno contenere i flaconi con l'imboccatura rivolta verso il lato di apertura e costruite in modo da garantire i flaconi stessi da urti o rotture possibilmente con setti isolanti ed avere un peso complessivo come previsto dal D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 al Titolo VI e all'allegato XXXIII.

L'imballaggio esterno deve essere in materiale resistente alle manovre di carico, trasporto e scarico oltre che idoneo a garantire la corretta conservazione dei prodotti nonché un'efficace barriera contro l'umidità e la polvere.

6. SERVIZI CONNESSI

I servizi descritti nel presente paragrafo sono connessi ed accessori alla fornitura dei prodotti.

6.1. *Trasporto e consegna*

Le attività di trasporto e consegna dei prodotti oggetto della fornitura dovranno essere effettuate a cura, rischio e spese del Fornitore nei locali indicati dall'Ente richiedente nei singoli Ordinativi di Fornitura con mezzi idonei dotati di sponde idrauliche.

Per lo scarico del materiale il Fornitore non potrà avvalersi del personale e dei mezzi dell'Ente richiedente; ogni operazione dovrà essere eseguita dal Fornitore stesso ovvero dal corriere incaricato della consegna.

La merce dovrà essere consegnata:

- franco magazzino compratore, nelle quantità e qualità descritte nell'Ordinativo di fornitura;

- entro il termine **massimo di 5 giorni lavorativi** dalla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, salvo diverso accordo fra le parti anche per la gestione di eventuali urgenze. Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna dei prodotti nel suddetto termine, l'Amministrazione Contraente, previa comunicazione scritta al Fornitore, potrà procedere all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 10.

Le ditte concorrenti sono consapevoli di dover fornire Aziende sanitarie pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto del presente Capitolato.

I documenti di trasporto devono obbligatoriamente indicare:

- 1) luogo di consegna della merce, che deve corrispondere a quello riportato nell'Ordinativo di fornitura;
- 2) numero e data di riferimento dell'Ordinativo di fornitura;
- 3) prodotti consegnati e relativo quantitativo;
- 4) numero lotto di produzione dei singoli prodotti;
- 5) data di scadenza.

La firma posta dall'Ente su tale documento attesta la mera consegna; in ogni caso ciascun Ente avrà sempre la facoltà di verificare (par. 9) l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto previsto nell'Ordinativo di Fornitura.

Nel rispetto dei limiti dell'importo di aggiudicazione di ciascun Lotto, la singola Amministrazione potrà emettere Ordinativi di Fornitura, con relativa indicazione della sede di consegna, secondo le modalità indicate nella Convenzione, purché il valore economico degli Ordinativi non risulti essere inferiore ad Euro 100,00 (cento/00), IVA esclusa. Il Fornitore ha la facoltà di dare in ogni caso seguito a Ordinativi di Fornitura con valori inferiori al predetto importo.

Al momento della consegna, il prodotto dovrà avere una validità residua non inferiore a **tre quarti** della validità massima dichiarata dal produttore per quella categoria di prodotto.

Inoltre la ditta aggiudicataria dovrà:

- per permettere eventuali verifiche a campione, essere disponibile a fornire, su richiesta dell'Amministrazione Contraente, per singoli lotti di prodotto consegnato, il certificato di analisi;
- fornire ad ogni consegna di prodotti sprovvisti di AIC il relativo certificato d'analisi.

6.2. Resi

Nel caso di difformità qualitativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: errata etichettatura, variazione di colorazione di etichetta, assenza di integrità dell'imballo e confezionamento, prodotti non correttamente trasportati o tenuti sotto controllo termico) e/o quantitativa (numero in eccesso) tra l'Ordinativo di fornitura e quanto consegnato dal Fornitore, anche se rilevate a seguito di verifiche e utilizzi successivi, che evidenzino la non conformità tra prodotto richiesto e consegnato, l'Ente invierà al Fornitore una contestazione scritta, anche a mezzo fax, attivando la pratica di reso secondo quanto



disciplinato ai paragrafi successivi. Nel caso in cui i prodotti resi siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito. Le note di credito dovranno riportare indicazioni della fattura a cui fanno riferimento e del numero assegnato all'Ordinativo di fornitura.

Nel caso in cui l'Amministrazione rilevi che la quantità dei prodotti conformi consegnati sia inferiore alla quantità ordinata, l'Ente invierà una contestazione scritta, anche a mezzo fax, al Fornitore che dovrà provvedere ad integrare l'ordinativo: la consegna sarà considerata parziale, con conseguente facoltà di applicazione delle penali relative alla mancata consegna di cui al successivo par. 10, rapportata all'importo dei prodotti non consegnati, fino alla consegna di quanto richiesto e mancante.

6.2.1 Tempistiche dei resi per difformità qualitativa

Il Fornitore s'impegna a ritirare e comunque a sostituire, senza alcun addebito per l'Ente, entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, i prodotti che presentino difformità qualitativa, concordandone con l'Ente stesso le modalità, pena l'applicazione delle penali di cui al paragrafo 10 del presente Capitolato.

Inoltre, se entro 10 giorni lavorativi dal termine sopra indicato il Fornitore non ha proceduto al ritiro dei prodotti non conformi, l'Ente potrà inviarli allo stesso con l'addebito di ogni spesa sostenuta.

6.2.2 Tempistiche dei resi per difformità quantitativa

Il Fornitore si impegna a ritirare, senza alcun addebito per l'Ente ed entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, le quantità di prodotto in eccesso, concordandone con l'Ente stesso le modalità.

Gli Enti non sono tenuti a rispondere di eventuali danni subiti dal prodotto in conseguenza della giacenza presso le loro sedi. Il prodotto in eccesso non ritirato entro 10 giorni lavorativi dal termine sopra indicato, potrà essere inviato dall'Amministrazione contraente al Fornitore con l'addebito delle spese sostenute.

6.3 Servizio di supporto e assistenza

Il Fornitore, alla data di attivazione della Convenzione, dovrà avere attivato e reso operativo un servizio assistenza, il quale dovrà essere disponibile per tutta la durata della Convenzione stessa, mediante la messa a disposizione di almeno un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail. I riferimenti del servizio dovranno essere indicati a S.C.R. - Piemonte S.p.A. nella documentazione richiesta ai fini della stipula della Convenzione.

L'assistenza ed il supporto deve consentire alle Amministrazioni di:

- richiedere informazioni sul prodotto offerto e sui servizi compresi nella Convenzione;
- richiedere informazioni sullo stato degli ordini in corso e delle consegne;
- richiedere informazioni circa le modalità di inoltro dei reclami.

I numeri di telefono e di fax dovranno essere:

- "Numeri per servizi di addebito al chiamato", denominati, secondo una



terminologia di uso comune, numeri verdi, secondo quanto definito dall'art. 16 della Delibera n. 9/03/CIR della AGCOM "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° agosto 2003, n.177).

ovvero, in alternativa

- numeri geografici di rete fissa nazionale.

Tale servizio dovrà essere attivo tutti i giorni lavorativi dell'anno, per almeno 8 (otto) ore giornaliere in orario lavorativo (tra le 8.00 e le 18.00).

Durante l'orario di disponibilità del servizio di assistenza, le chiamate effettuate dagli Enti Contraenti devono essere ricevute da un operatore addetto.

In caso di mancata disponibilità del supporto, rilevata da S.C.R.–Piemonte S.p.A. a seguito di verifiche effettuate anche tramite terzi incaricati o a seguito di segnalazioni pervenute alla stessa dagli Enti, per un periodo che si protragga oltre 2 (due) giorni lavorativi, verrà applicata la penale di cui al paragrafo 10.

7. EVENTI PARTICOLARI

7.1 *Indisponibilità temporanea del prodotto*

Nel caso di indisponibilità temporanea del prodotto, il Fornitore, al fine di non essere assoggettato alle penali per mancata consegna nei termini di cui al successivo par. 10, dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto alle Amministrazioni, e comunque entro e non oltre **2 (due) giorni lavorativi** decorrenti dalla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura; in tale comunicazione il Fornitore dovrà anche indicare il periodo durante il quale non potranno essere rispettati i termini di consegna di cui al par. 6.1.

In ogni caso la temporanea indisponibilità dei Prodotti non potrà protrarsi per più di **10 (dieci) giorni lavorativi** dalla comunicazione di cui sopra, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo par. 10.

Resta inteso che gli eventuali restanti Prodotti inclusi nell'Ordinativo di Fornitura dovranno comunque essere consegnati da parte del Fornitore nel rispetto dei termini massimi, pena l'applicazione di quanto previsto al par. 10.

7.2 *“Fuori produzione” e accettazione di nuovi prodotti*

Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia della Convenzione, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più Prodotti offerti in sede di gara, a seguito di ritiro degli stessi dal mercato da parte del produttore dovuto a cessazione della produzione, il Fornitore dovrà obbligatoriamente:

- dare comunicazione scritta della “messa fuori produzione” a S.C.R. – Piemonte S.p.A. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni,
- indicare, pena la risoluzione della Convenzione, il Prodotto avente equivalenti o migliori caratteristiche cliniche, prestazionali e quali/quantitative che intende proporre in sostituzione di quello offerto in gara alle medesime condizioni economiche convenute in sede di gara o, eventualmente, a condizioni economiche migliori, specificandone il confezionamento ed allegando congiuntamente la



relativa scheda tecnica (se prevista) debitamente sottoscritta, tutte le dichiarazioni/certificazioni richieste in fase di offerta per il prodotto sostituito nonché, se previsto, il campione del Prodotto proposto in sostituzione;

- allegare, in caso di prodotto provvisto di AIC, la copia della comunicazione di “fuori produzione” inoltrata all’Agenzia Italiana del Farmaco.

S.C.R. – Piemonte S.p.A. procederà, quindi, alla verifica dell’equivalenza del prodotto offerto in sostituzione con quello offerto in sede di gara e con quanto dichiarato nella eventuale nuova scheda tecnica e, in caso di accettazione, provvederà a comunicare al Fornitore gli esiti di detta verifica. In caso di esito negativo della verifica del prodotto proposto in sostituzione, S.C.R. – Piemonte S.p.A. avrà facoltà di risolvere la Convenzione, anche solo in parte, laddove il Fornitore non sia più in grado di garantire la disponibilità alle Amministrazioni del Prodotto per il quale si richiede la sostituzione.

7.3 Disponibilità di formulazioni migliorative

In caso di disponibilità di formulazioni migliorative dei Prodotti oggetto della Convenzione e di conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alla fornitura stessa, nel corso della durata della Convenzione, il Fornitore si impegna ad informare SCR-Piemonte S.p.A..

Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito a tali modifiche migliorative, che verrà valutata da S.C.R.. Resta inteso che, relativamente al prodotto migliorativo offerto, il Fornitore dovrà presentare la medesima documentazione presentata a corredo per il prodotto offerto in sede di gara. Solo a seguito di comunicazione da parte di S.C.R. dell’esito positivo della verifica di conformità del prodotto migliorativo offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione, senza alcun aumento di prezzo ed alle medesime condizioni convenute in sede di gara.

7.4 Vigilanza

Qualora, nel corso della fornitura, si verificassero provvedimenti di ritiro di prodotti a seguito di segnalazioni di “non conformità”, il Fornitore è tenuto all’immediata comunicazione alle Amministrazioni Contraenti e, se non interviene la revoca del provvedimento, alla sostituzione dei lotti segnalati e ritirati; dovrà inoltre provvedere alla trasmissione al Responsabile della farmacovigilanza dell’Amministrazione contraente di copia del rapporto finale trasmesso al Ministero competente con le risultanze dell’indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.

8. MONITORAGGIO E REPORTISTICA

Il Fornitore deve inviare ad S.C.R., su base trimestrale, entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento, i dati riassuntivi relativi alle forniture effettuate; S.C.R. potrà richiedere al Fornitore l’elaborazione di report specifici in formato elettronico e/o in via telematica.

In particolare i report trimestrali devono contenere almeno le seguenti informazioni:



- numero del Lotto;
- Amministrazione contraente;
- Prodotto ordinato;
- numero confezioni ordinate;
- importo ordinato totale;
- eventuali penali applicate dalle Amministrazioni contraenti.

9. VERIFICHE DEL PRODOTTO

Per tutta la durata della Convenzione, le Amministrazioni contraenti ed S.C.R.- Piemonte S.p.A., anche tramite terzi da essi incaricati, hanno facoltà di effettuare in corso di fornitura verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del prodotto consegnato con quelle descritte nel presente documento e nell'offerta economica del Fornitore.

La verifica si intende positivamente superata solo se il prodotto consegnato presenta i requisiti quali/quantitativi richiesti. Al positivo completamento delle attività verrà redatto un apposito verbale. In caso di esito negativo della verifica, l'Ente attiverà le pratiche di reso dei prodotti difettosi e/o non conformi, secondo quanto previsto al paragrafo 6.2; di tale evento l'Ente darà tempestiva comunicazione a S.C.R.-Piemonte S.p.A..

10. PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione contraente o imputabili all'Amministrazione), qualora non vengano rispettati i tempi previsti nella documentazione di gara, la singola Amministrazione potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:

- A) in caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto al termine massimo stabilito al paragrafo 6.1, ovvero rispetto ai diversi termini pattuiti espressamente dalle parti, per ogni giorno lavorativo di ritardo l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari al 3% del valore dell'Ordinativo di fornitura oggetto del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- B) in caso di ritardo per il ritiro e sostituzione del prodotto contestato per difformità qualitativa rispetto al termine massimo stabilito al paragrafo 6.2.1, per ogni giorno lavorativo di ritardo l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari al 3% del valore del prodotto oggetto di contestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- C) in caso di inadempimento o ritardo nella consegna della fornitura a seguito di indisponibilità temporanea del Prodotto rispetto ai termini massimi stabiliti al paragrafo 7.1, per ogni giorno lavorativo di ritardo l'Ente Contraente potrà applicare una penale pari al 5% del valore del prodotto oggetto di indisponibilità temporanea, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.



Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite; in tal caso l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore la penale di cui alla lettera a) sino al momento in cui la fornitura sarà prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

In caso di mancata disponibilità del servizio di supporto ed assistenza, non imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine di cui al par. 6.3, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a S.C.R.-Piemonte S.p.A. una penale pari a Euro 200,00 per ogni ulteriore giorno lavorativo di mancata disponibilità, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti al par. 8 per la consegna della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei servizi prestati, o eventualmente nell'ipotesi di consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni indicate da S.C.R., sarà facoltà di quest'ultima applicare una penale pari ad Euro 100,00 per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

11. REFERENTI DELLE FORNITURE

Per tutta la durata della Convenzione il Fornitore dovrà mettere a disposizione:

- a) un Responsabile della fornitura che assumerà il ruolo di interfaccia del Fornitore nei confronti di S.C.R. e delle Amministrazioni Contraenti.

In particolare la figura in questione dovrà essere in grado di:

- essere il referente per tutti gli Enti che emettono ordinativi di fornitura;
- implementare le azioni necessarie per garantire il livello dei servizi attesi nonché il rispetto delle prestazioni richieste;
- gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di disservizi provenienti dagli Enti o da S.C.R..

- b) Un Collaboratore Scientifico che dovrà essere in grado di:

- fornire, anche presso le sedi di ciascun Ente, tutte le eventuali informazioni di carattere farmacologico e clinico relative al prodotto offerto;
- gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di natura scientifica e tecnico-logistica provenienti dagli Enti o da S.C.R.

